

Scadenza per il pagamento

Il pagamento degli importi dovuti è previsto in tre rate scadenti nei mesi di giugno, settembre e dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13 – comma 15ter del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno in corso.

La Giunta comunale può, con atto deliberativo, modificare annualmente il numero e la scadenza delle rate, informando con avvisi pubblici i contribuenti.

È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.